Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI GAZZO

STATUTO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 30.07.2002

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I°: LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 - La comunità.

1. L'ordinamento giuridico autonomo promuove tra i cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. Ciò poiché non esiste separazione di fatto fra istituzioni e collettività che di queste istituzioni è parte integrante e attiva.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché essa conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

5. Parte della comunità e quindi del Comune, legittimata dal permesso di soggiorno, devono intendersi gli extracomunitari e gli immigrati che vivono abitualmente nel territorio comunale. Essi hanno pertanto, pari diritti, pari opportunità, pari doveri.

Art. 2 - L'autonomia.

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3 - Lo statuto.

1. Il presente statuto, atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, lo strumento idoneo a definire e disciplinare, nella continuità, la struttura e l'organizzazione dell'Ente. L'esigenza di stabilire norme e disposizioni particolareggiate è soddisfatta dal regolamento Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II - IL COMUNE

Art. 4 - Il ruolo.

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo culturale, civile, economico e sociale dei cittadini. Compatibilmente con le risorse ad esso riservate da tali Enti e che esso è in grado di produrre autonomamente.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto; tutto ciò indipendentemente dalla territorialità provinciale.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5 - Le funzioni.

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge dello stato attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la propria popolazione ed il proprio territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7 - Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune (Municipio) è posta in Gazzo. L'attuale sede è sita in Piazza IV novembre n. 1.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Alla data di stesura del presente statuto il Comune si

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

caratterizza con tradizione ed identità prevalentemente agricola sia pure in un contesto che nel tempo si è arricchito di grosse componenti artigianali, industriali, di terziario avanzato e di commercio.

6. Il territorio comunale è suddiviso in cinque aree di aggregazione demografica di seguito elencate in ordine alfabetico: Gaianigo, Gazzo, Grantortino, Grossa, Villalta. Tali aree hanno pari dignità e diritto alla tutela e conservazione della propria storia e delle proprie tradizioni culturali pur dovendo essere protese alla costituzione di una maggiore integrazione comunitaria nell'interesse generale dell'intera collettività.

7. Nello spirito di una sempre maggiore integrazione nazionale ed europea vengono favoriti i gemellaggi con comunità nazionali ed estere aventi caratteristiche similari in termini di territorio e di composizione demografica.

CAPO III - LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 8 - I regolamenti comunali.

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Sono un insieme di norme e disposizioni anche transitorie, che traggono spunto e trovano applicazione all'interno dei principi sanciti dal presente statuto.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo criteri fissati dallo statuto.

CAPO IV - LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 9 - Programmazione e pianificazione.

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - ORDINAMENTO

Art. 1O - Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Ruolo e competenze generali.

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità anche mediante incontri di ascolto e di consultazione e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali indicati nel documento degli indirizzi generali di governo.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino alla scadenza del mandato elettorale salva la scadenza antecedente per dimissioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

6. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

7. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche.

8. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

c) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

d) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento. La relazione previsionale e programmatica -RPP- è lo strumento principale della attività amministrativa. Tramite questo documento l'Amministrazione si propone di : - comporre la relazione tra politica ed amministrazione, - definire l'attività di gestione dei dirigenti non solo nella fase post-politica, ma anche in quella di proposta, compreso il controllo di quanto proposto, - dare contenuto all'attività di indirizzo degli organi di governo. Per tali scopi, la RPP segue queste linee di intervento: 1. collegare ad ogni progetto attività i corrispondenti capitoli di bilancio, 2. verificare i risultati preventivati, 3. inserire tutti i progetti e le attività dell'ente, 4. individuare per ogni progetto la responsabilità connessa a livello di responsabili di settore.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco .

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 13- Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi dell'organizzazione operativa del Comune; b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo esercitata nei limiti e con le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

5. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

6. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

7. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

8. partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze di Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

9. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 14 - Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità determinandone gli indirizzi e controllandone i relativi atti.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da disposizioni di leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 15 - Le nomine di rappresentanti

1. Alla data di redazione del presente statuto non sono presenti nel nostro comune Aziende speciali, istituzioni dipendenti e società per azioni; qualora vengano formate il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominati, quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

4. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio o entro i termini di scadenza del precedente incarico qualora lo stesso abbia una scadenza diversa da quella del Consiglio.

5. La revoca di Amministratori di Aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Sindaco, su proposta motivata del Consiglio comunale.

6. Le norme per la formazione e la gestione di aziende speciali, istituzioni e società per azioni saranno contenute in apposito regolamento.

Art. 16 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per scritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate. Il Consiglio provvede alla immediata surrogazione.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 17 -I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capo gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, così come nel caso in cui, a seguito di scissioni, si costituiscano più gruppi consiliari, anche formati da un solo consigliere.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "votato" del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La Conferenza dei Capo gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 18 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni per lo studio, la valutazione, l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza e per effettuare accertamenti su fatti, atti , provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali. I gruppi designano i componenti delle Commissioni.

2. Il Presidente relatore di ciascuna Commissione può essere eletto dalla stessa, nel proprio seno, o può essere indicato dal Sindaco all'atto della formazione della commissione stessa.

3. Le Commissioni possono invitare alle riunioni senza diritto di voto chiunque venga ritenuto idoneo a dare un fattivo contributo ai lavori delle commissioni stesse.

4. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

5. La durata delle Commissioni è pari a quella del Consiglio.

6. Con apposita deliberazione possono essere istituite specifiche Commissioni per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, la cui Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di Opposizione.

Art. 19 - Iniziativa delle proposte

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 20 - Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza, comunque ventiquattro ore prima del consiglio, da parte dei Consiglieri degli atti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete. Il pubblico ha diritto di parola, ma per esercitare con ordine tale diritto, chi volesse intervenire deve presentare istanza, proposta o petizione almeno 48 ore prima del Consiglio. Tale diritto quindi esercitabile esclusivamente nei consigli ordinari e non in quelli convocati con modalità di urgenza od in sedute segrete. Gli interventi devono essere nell'ambito dell'Ordine del Giorno e non devono avere un titolo personale ma devono essere l'espressione di argomenti di interesse collettivo.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 21 - Composizione

La Giunta Comunale, il cui numero di componenti è deciso dal Sindaco, è composta dal Sindaco, che la presiede e da non oltre sei assessori, tra cui un vicesindaco.

1. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento e senza diritto di voto.

3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

4. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 22 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva gli schemi del bilancio di previsione e del pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

d) approva la dotazione organica dell'ente e programma le assunzioni;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) propone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) approva il PEG ed i relativi aggiornamenti, affidando ai responsabili dei servizi gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;

i) approva le variazioni di bilancio, con carattere d'urgenza e destina il fondo di riserva;

j) esprime il proprio indirizzo per il conferimento da parte del responsabile dell'Area tecnica di incarichi fiduciari di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

progettazione dei lavori pubblici, i cui compensi professionali sono al di sotto della soglia di 40.000 euro;

k) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata.

Art. 23.- Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza é assunta dall'assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

qualsiasi momento.

4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

7. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze per gli effetti previsti dalla Legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 24 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

2. Nel caso di presentazione da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco convoca non prima di dieci giorni, e non oltre i trenta l'adunanza del Consiglio comunale nella quale la stessa viene discussa. L'adunanza è presieduta dal Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approvi la mozione di sfiducia.

Art. 25 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori.

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza.

2. Il Sindaco revoca la nomina di singoli componenti della Giunta, motivandola e designando il nominativo del sostituto. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza.

3. Il Sindaco dà comunicazione al consiglio Comunale della revoca degli assessori.

Art. 26 - Norme generali di funzionamento.

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Alle stesse partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 27 - Ruolo e funzioni.

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale presidente del Consiglio comunale l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presiede la conferenza dei Capi gruppo.

4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

6. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 28 - Rappresentanza e coordinamento.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 29 - Il vice Sindaco

1. Il Sindaco individua un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'Assessore predetto è attribuita la qualifica di vice Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano di età.

Art. 30 - Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO V- LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 31 - Le Commissioni comunali.

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 32 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

3. Al fine di garantire un minimo di contatto con la popolazione, il Consiglio comunale effettua, in ogni anno solare, almeno una assemblea generale dei cittadini, su temi o problemi di volta in volta stabiliti dallo stesso Consiglio.

Art. 33 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comune attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, Le libere associazioni di cui al comma precedente comprendono ogni forma associativa, purché iscritte nell'Albo comunale.

3. Le associazioni fanno riferimento al competente assessorato. Vengono registrate ed identificate su apposito albo, previa valutazione da parte dell'assessore competente del possesso di idonei requisiti per il riconoscimento (proprio statuto e non perseguimento di fini di lucro). Le associazioni riconosciute possono farsi promotrici di istanze, proposte e petizioni di interesse collettivo. L'assessore competente, valutata la richiesta invia risposta scritta entro un termine di 30 giorni, in assenza di risposta ufficiale entro il termine di trenta giorni alla richiesta e/o proposta presentata da un' Associazione, l'Assessore competente è tenuto a rispondere nei trenta giorni successivi senza che la stessa richiesta debba essere riformulata. Le istanze di particolare rilevanza, a giudizio del competente assessore, possono essere discusse in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sede di Consiglio. Su atti amministrativi di particolare rilevanza le associazioni verranno consultate dal competente assessorato.

4. Le Categorie economiche presenti nel territorio comunale, possono chiedere all'Amministrazione, per il tramite delle loro rappresentanze sindacali, la costituzione di una Consulta delle Attività, quale Organismo paritetico attraverso il quale stabilire un momento permanente di confronto e di verifica con l'Amministrazione Comunale su tutte le questioni relative al comparto economico locale ed alle sue esigenze di sviluppo.

CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 34 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, su proposta di almeno 1/4 dei suoi componenti può deliberare la consultazione preventiva della popolazione, o di parte di essa, su proposte che rivestono per le stesse diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 35 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità. I referendum proposti da questo Statuto sono di due tipi: quelli indetti per iniziativa del Consiglio comunale e quelli indetti su richiesta dei cittadini.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco previa deliberazione di Consiglio Comunale, hanno dallo stesso fissato il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei Consiglieri. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi indetti su richiesta dei cittadini, che deve essere presentata, con il testo e le firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20 % degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del l° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio comunale il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono deliberati dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum proclamato è reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art.36 - Referendum propositivo

1. Analogamente al referendum consultivo è previsto anche il referendum propositivo con il quale gli elettori possono proporre al Consiglio comunale applicazioni nell'ambito degli argomenti di cui al comma 3° dell’art. 8 del D.lgvo n° 267 del 18 agosto 2000, con le limitazioni previste al comma 4 dello stesso articolo. Anche per il referendum propositivo valgono tutte le norme previste per il referendum consultivo.

CAPO III - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEL CITTADINO

Art. 37 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, precisione e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune; delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 38 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi.

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto l990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, nei casi previsti dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con le modalità stabilite dal regolamento, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del divieto temporaneo di cui al secondo comma, e devono essere comunque motivati.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto l990, n. 241.

Art. 39 - IL DIFENSORE CIVICO.

1. Singolarmente o previa istituzione di un Consorzio dei Comuni limitrofi interessati, il Consiglio comunale potrà dare luogo all'istituto del difensore civico, inteso come garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione del Comune. In tal caso il regolamento ne stabilisce le norme istitutive, in armonia con quanto previsto dall'accordo consorziale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

CAPO I: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
LAVORO

Art. 40 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi il personale, coordinato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal Segretario comunale, assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta del Segretario comunale dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale, in base alle valutazioni acquisite sulla gestione organizzativa, sulle metodologie di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.i

complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali; promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE.

Art. 41 - Ruolo e funzioni.

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende e dirige l'esercizio delle funzioni dei dipendenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

3. Cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dipendente responsabile del settore o servizio competente.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e in particolare, le seguenti:

a) roga i contratti ed autentica gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

e) ha potere di certificazione e di attestazione per gli atti del Comune;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;

g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco.

5. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 42 - Il vice Segretario comunale.

1. Il Comune può avere un vice Segretario. La qualifica

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

predetta può essere attribuita ad un dipendente in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale.

2. Il vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

3. Il vice Segretario deve essere nominato dal Sindaco, sentito il Segretario comunale.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I: COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 43 - Servizi comunali.

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione alla necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 44 - Gestione in economia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 45 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I: CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 46 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 47 - Consorzi e Unioni di Comuni

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio o di un'unione con altri Comuni con le procedure stabilite dall'art. 31 e 32 del D.lvo n° 267 del 18 agosto 2000.

CAPO II -ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONTABILITA'

CAPO I: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 49 -Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma, nell'ambito della normativa vigente, nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con delibera consiliare, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime per quanto possibile, al costo dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

relativi servizi predeterminandone la percentuale globale di copertura.

Art. 51 -Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco nell'ambito della legge cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni quattro anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, arte e scritture relativi al patrimonio, sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, ed il responsabile di ragioneria. I beni comunali devono, di regola, essere utilizzati per pubblica utilità o comunque in maniera da produrre il miglior reddito possibile; i beni demaniali o sono utilizzati direttamente dal Comune o sono concessi in uso con canoni adeguati sia al valore commerciale che all'utilizzo per la prestazione di un servizio di pubblica utilità. L'alienazione di beni immobili deve di regola essere utilizzata, attraverso le procedure previste dalla legge, per incrementare o trasformare il patrimonio comunale per il conseguimento delle finalità proprie del Comune. Le variazioni patrimoniali, acquisto, vendita, permute, accettazione o rifiuto di lasciti immobiliari e simili, vanno deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 52 - Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del comune si svolge nell'ambito di quanto previsto dalla legge in base al bilancio annuale di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio finanziario, o del Segretario Comunale in mancanza di funzionario dirigente. Senza tale impegno, l'atto è nullo.

Art. 53 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. La contabilità del Comune avviene nell'ambito di quanto previsto dalla legge mediante la tenuta dei libri contabili, delle schedature, delle memorie magnetiche, determinate dalle normative vigenti. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, il Consiglio Comunale delibera il conto consuntivo predisposto dalla Giunta comunale, su documentazione fornita dal Tesoriere comunale. Il Conto Consuntivo viene presentato munito del parere del Revisore del conto.

Art. 54 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Revisore scelto in conformità al disposto del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Nella relazione di cui sopra il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

2. Al revisore dei conti sono anche affidate competenze di consulenza in materia di gestione dell'imposta sul valore aggiunto, sostituto d'imposta e comunque in materia fiscale e tributaria per gli enti locali.

Art. 55 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali per il personale; I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nonché dalla relativa convenzione.

Art. 56 - Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico e finanziario per verificare la rispondenza delle spese sostenute od impegnate ai fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti. Ove riscontrino irregolarità o risultanze negative, fanno constatare quanto rilevato in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni, rimettono all'assessore delegato al loro settore, il quale ne riferisce alla Giunta, per i necessari provvedimenti.

Art. 57 - Appalti e contratti

1. Il Comune nell'ambito di quanto previsto dalla legge provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolamento.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 58 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 59 - La Regione.

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 60 - La Provincia.

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art.6 del D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

statuto deve essere presentata al Consiglio comunale, congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 62 -Entrata in vigore.

1. Il presente statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.